

STATUTO

Articolo 13 (Collegio dei revisori contabili)

1. Il Collegio dei revisori contabili è composto di tre membri effettivi e due supplenti.
2. I componenti del Collegio sono eletti dall'Assemblea.
3. Il Collegio dei revisori contabili provvede alla nomina del Presidente fra i propri componenti. Il Presidente dovrà essere iscritto nell'albo dei revisori contabili.
4. I revisori contabili durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
5. In caso di cessazione dalla carica di qualsiasi causa, la relativa sostituzione avrà luogo a mezzo dei revisori supplenti.
Il revisore nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio di cui è entrato a far parte.
6. Il diritto di revoca dei revisori spetta all'Assemblea che lo eserciterà per giustificati motivi.
7. Il collegio dei revisori contabili:
 - a) controlla la gestione del Consorzio;
 - b) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti, sugli scostamenti del bilancio consuntivo dal bilancio preventivo, nonché sulle scritture contabili e sui libri consortili;
 - c) accerta la regolare tenuta della contabilità;
 - d) redige annualmente la relazione di competenza e il commento al bilancio consuntivo.
8. I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono intervenire alle Assemblee.
9. All'attività del Collegio dei revisori contabili si applicano, in quanto compatibili con la natura del Consorzio e con questo statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice civile.

REGOLAMENTO

Articolo 14 Elezione del collegio dei revisori contabili

1. All'elezione dei componenti del collegio dei revisori contabili si procede mediante la presentazione di candidature sottoscritte da tanti Consorziati che rappresentino almeno il 5 per cento delle quote dei Consorziati.
2. Le candidature vengono presentate tra i 15 ed i 30 giorni precedenti l'assemblea e restano depositate presso la sede del Consorzio, unitamente alle sottoscrizioni dei presentatori. Sulla base delle candidature presentate si procede, a cura del Presidente, alla formazione di un'unica lista di candidati.
3. La presentazione di un numero di candidature inferiore al numero dei revisori effettivi e supplenti viene immediatamente segnalata, a cura del Consiglio di amministrazione, agli organi di vigilanza di cui all'art. 22 ter dello Statuto.
4. All'elezione dei componenti del collegio dei revisori contabili partecipano i Consorziati appartenenti alle categorie di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) del regolamento.
5. Vengono proclamati revisori contabili effettivi coloro che ottengono il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di revisori contabili effettivi previsti dallo Statuto; vengono altresì proclamati revisori contabili supplenti coloro che seguono immediatamente in graduatoria, fino a concorrenza del numero di revisori contabili supplenti previsti.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano le norme statutarie e regolamentari relative all'elezione del Consiglio di amministrazione.